

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le parole: e al Procuratore nazionale antimafia, se si tratta di reati cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.

14. 4. Pisapia, Russo Spena.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le parole: e al Procuratore nazionale antimafia, se relativa a delitti di criminalità organizzata di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.

* **14. 3.** Boato, Buemi, Cento, Rizzo.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le parole: e al Procuratore nazionale antimafia, se relativa a delitti di criminalità organizzata di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.

* **14. 7.** Bonito, Spini, Carboni, Finocchiaro, Pollastrini, Kessler, Ranieri, Cabras, Leoni, Lucidi.

(A.C. 1507 – Sezione 10)

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 3.

1. Quando le informazioni ricevute ai sensi dell'articolo IV dell'Accordo possono essere utilizzate in procedimenti diversi da quello per il quale sono state richieste, il magistrato che procede ne dà immediata comunicazione all'autorità che le ha fornite, e alle sue eventuali determinazioni si conforma. Si applica l'articolo 729 del codice di procedura penale.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 3.

Sopprimerlo.

* **3. 1.** Bonito, Spini, Carboni, Finocchiaro, Pollastrini, Kessler, Ranieri, Cabras, Leoni, Lucidi.

Sopprimerlo.

* **3. 2.** Boato, Buemi, Cento, Rizzo.

(A.C. 1507 – Sezione 11)

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 5.

1. Gli atti compiuti congiuntamente con l'autorità straniera o a norma dell'articolo XXI dell'Accordo, hanno efficacia processuale se compiuti con l'osservanza delle norme del codice di procedura penale.

2. Nel caso di inosservanza delle norme di cui al comma 1 gli atti compiuti sono soggetti alle sanzioni processuali previste dal codice di procedura penale.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 5.

Sopprimerlo.

* **5. 1.** Bonito, Spini, Carboni, Finocchiaro, Pollastrini, Kessler, Ranieri, Cabras, Leoni, Lucidi.

Sopprimerlo.

* **5. 2.** Boato, Buemi, Cento, Rizzo.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5. - 1. Gli atti di indagine compiuti congiuntamente con l'autorità straniera, o a norma dell'articolo XXI dell'Accordo, hanno la stessa efficacia processuale degli atti corrispondenti, compiuti secondo le norme del codice di procedura penale.

2. Gli atti trasmessi a norma dell'articolo XXVIII dell'Accordo sono acquisiti nei modi e con le forme stabiliti dall'articolo 78 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

**** Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Carboni.**

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5. - 1. Gli atti di indagine compiuti congiuntamente con l'autorità straniera, o a norma dell'articolo XXI dell'Accordo, hanno la stessa efficacia processuale degli atti corrispondenti, compiuti secondo le norme del codice di procedura penale.

2. Gli atti trasmessi a norma dell'articolo XXVIII dell'Accordo sono acquisiti nei modi e con le forme stabiliti dall'articolo 78 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

**** 5. 3.** Bonito, Spini, Finocchiaro, Pollastrini, Kessler, Ranieri, Cabras, Leoni, Lucidi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5. - 1. Gli atti di indagine compiuti congiuntamente con l'autorità straniera, o a norma dell'articolo XXI dell'Accordo, hanno la stessa efficacia processuale degli atti corrispondenti, compiuti secondo le norme del codice di procedura penale.

2. Gli atti trasmessi a norma dell'articolo XXVIII dell'Accordo sono acquisiti nei modi e con le forme stabiliti dall'articolo 78 delle norme di attuazione, di

coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

**** 5. 4.** Boato, Buemi, Cento, Rizzo.

Sopprimere il comma 1.

5. 9. Pisapia, Russo Spena.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Gli atti di indagine compiuti congiuntamente con l'autorità straniera a norma dell'articolo XXI dell'Accordo hanno la stessa efficacia processuale degli atti corrispondenti compiuti secondo le norme del codice di procedura penale, purché siano fatte salve le garanzie di difesa e sia assicurato il rispetto dei principi dell'ordinamento dello Stato.

*** 5. 5.** Bonito, Spini, Carboni, Finocchiaro, Pollastrini, Kessler, Ranieri, Cabras, Leoni, Lucidi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Gli atti di indagine compiuti congiuntamente con l'autorità straniera a norma dell'articolo XXI dell'Accordo hanno la stessa efficacia processuale degli atti corrispondenti compiuti secondo le norme del codice di procedura penale, purché siano fatte salve le garanzie di difesa e sia assicurato il rispetto dei principi dell'ordinamento dello Stato.

*** 5. 6.** Boato, Buemi, Cento, Rizzo.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Agli atti compiuti congiuntamente con l'autorità straniera sono applicabili le norme del codice di procedura penale.

5. 7. Boato, Buemi, Cento, Rizzo.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Agli atti compiuti congiuntamente con l'autorità straniera o a norma dell'articolo XXI dell'Accordo sono applicabili le norme del codice di procedura penale.

5. 14. Pisapia, Russo Spena.

Al comma 1, sopprimere la parola: o.

* **5. 16.** Bonito, Spini, Carboni, Finocchiario, Pollastrini, Kessler, Ranieri, Cabras, Leoni, Lucidi.

Al comma 1, sopprimere la parola: o.

* **5. 17.** Boato, Buemi, Cento, Rizzo.

Al comma 1, sostituire le parole: se compiuti con l'osservanza delle norme del codice di procedura penale con le seguenti: solo se compiuti nel rispetto dell'articolo 111 della Costituzione.

5. 13. Pisapia, Russo Spena.

Al comma 1, sostituire le parole da: del codice di procedura penale fino alla fine dell'articolo con le seguenti: del codice di procedura penale, vigenti al momento del compimento dell'atto.

Nel caso di inosservanza delle norme di cui al comma 1, gli atti compiuti sono soggetti alle sanzioni procedurali previste nel titolo VII del libro 2° del codice di procedura penale.

** **5. 18.** Fanfani.

Al comma 1, sostituire le parole da: del codice di procedura penale fino alla fine dell'articolo con le seguenti: del codice di procedura penale, vigenti al momento del compimento dell'atto.

Nel caso di inosservanza delle norme di cui al comma 1, gli atti compiuti sono soggetti alle sanzioni procedurali previste nel titolo VII del libro 2° del codice di procedura penale.

** **5. 15.** Boato, Buemi, Cento, Rizzo.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo il rispetto dei principi stabiliti dall'articolo 111 della Costituzione.

5. 10. Pisapia, Russo Spena.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tuttavia tali atti sono inutilizzabili se compiuti in violazione dell'articolo 111 della Costituzione.

5. 11. Pisapia, Russo Spena.

Sopprimere il comma 2.

5. 8. Pisapia, Russo Spena.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Gli atti sono utilizzabili solo se conformi ai principi generali vigenti nel nostro ordinamento in ordine alla formazione degli atti processuali.

5. 12. Pisapia, Russo Spena.

(A.C. 1507 – Sezione 12)

ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

CAPO II

MODIFICHE AL CODICE PENALE E AL CODICE DI PROCEDURA PENALE

ART. 8.

1. All'articolo 696 del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Le estradizioni, le rogatorie internazionali, gli effetti delle sentenze pe-

nali straniere, l'esecuzione all'estero delle sentenze penali italiane e gli altri rapporti con le autorità straniere, relativi all'amministrazione della giustizia in materia penale, sono disciplinati dalle norme della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959 e dalle altre norme delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e dalle norme di diritto internazionale generale ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

CAPO II

MODIFICHE AL CODICE PENALE E AL CODICE DI PROCEDURA PENALE

ART. 8.

Sopprimerlo.

- * **8. 1.** Bonito, Spini, Carboni, Finocchiaro, Pollastrini, Kessler, Ranieri, Cabras, Leoni, Lucidi.

Sopprimerlo.

- * **8. 2.** Boato, Buemi, Cento, Rizzo.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: dalle norme fino alla fine del capoverso con le seguenti: dalle norme delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e dalle norme di diritto internazionale generale.

- 8. 4.** Pisapia, Russo Spena.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: e dalle altre norme fino alla fine del capoverso con le seguenti: , nonché dalle altre norme delle convenzioni internazionali, e dalle norme di diritto internazionale generale, in vigore per lo Stato al momento della richiesta e del compimento dell'atto al quale si riferiscono.

- ** **8. 3.** Fanfani.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: e dalle altre norme fino alla fine del capoverso con le seguenti: , nonché dalle altre norme delle convenzioni internazionali, e dalle norme di diritto internazionale generale, in vigore per lo Stato al momento della richiesta e del compimento dell'atto al quale si riferiscono.

- ** **8. 5.** Boato, Buemi, Cento, Rizzo.

(A.C. 1507 – Sezione 13)

ARTICOLO 11 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 11.

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 727 del codice di procedura penale, sono aggiunti i seguenti:

« *5-bis.* Quando, a norma di accordi internazionali, la domanda di assistenza giudiziaria può essere eseguita secondo modalità previste dall'ordinamento dello Stato, l'autorità giudiziaria, nel formulare la domanda di assistenza, ne specifica le modalità indicando gli elementi necessari per l'utilizzazione processuale degli atti richiesti.

5-ter. In ogni caso, copia delle rogatorie dei magistrati del pubblico ministero, formulate nell'ambito di procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, è trasmessa senza ritardo al procuratore nazionale antimafia ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 11 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 11.

Sopprimerlo.

- * **11. 1.** Boato, Buemi, Cento, Rizzo.

Sopprimerlo.

- * **11. 4.** Bonito, Spini, Carboni, Finocchiaro, Pollastrini, Kessler, Ranieri, Cabras, Leone, Lucidi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 11 - 1. Dopo il comma 5 dell'articolo 727 del codice di procedura penale, è aggiunto il seguente:

« 5-bis. Quando, a norma di accordi internazionali, la domanda di assistenza giudiziaria può essere eseguita secondo modalità previste dall'ordinamento dello Stato richiedente, l'autorità giudiziaria, nel formulare la domanda di assistenza, ne specifica le modalità tenendo conto degli elementi necessari per l'utilizzazione processuale degli atti richiesti ».

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Carboni

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: sono aggiunti *fino alla fine dell'articolo con le seguenti:* è aggiunto, in fine, il seguente comma:

5-bis. In ogni caso, copia delle rogatorie dei magistrati del Pubblico ministero, formulate nell'ambito di procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata di cui all'articolo 51, comma 3-bis, è trasmessa senza ritardo al Procuratore nazionale antimafia.

- * **11. 2.** Boato, Buemi, Cento, Rizzo.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: sono aggiunti *fino alla fine dell'articolo con le seguenti:* è aggiunto, in fine, il seguente comma:

5-bis. In ogni caso, copia delle rogatorie dei magistrati del Pubblico ministero, formulate nell'ambito di procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata di cui all'articolo 51, comma 3-bis, è trasmessa senza ritardo al Procuratore nazionale antimafia.

- * **11. 5.** Bonito, Spini, Carboni, Finocchiaro, Pollastrini, Kessler, Ranieri, Cabras, Leone, Lucidi.

Al comma 1, capoverso 5-bis, dopo le parole: dello Stato *aggiungere le seguenti:* , sempre che esse non siano in contrasto con i principi di diritto dello Stato richiesto,

- 11. 9.** Pisapia, Russo Spena.

Al comma 1, capoverso 5-bis, dopo le parole: dello Stato *aggiungere le seguenti:* ed in particolare dall'articolo 111 della Costituzione.

- 11. 10.** Pisapia, Russo Spena.

Al comma 1, capoverso 5-bis, dopo le parole: dello Stato *aggiungere la seguente:* richiesto.

- 11. 8.** Pisapia, Russo Spena.

Al comma 1, capoverso 5-bis, sostituire le parole da: indicando gli elementi *fino alla fine del capoverso con la seguente:* utili.

- 11. 7.** Mantini.

Al comma 1, capoverso 5-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso non può darsi esecuzione alla rogatoria se, per le modalità indicate, non sono rispettati i principi previsti dall'articolo 111 della Costituzione.

- 11. 11.** Pisapia, Russo Spena.

Al comma 1, dopo il capoverso 5-bis, aggiungere il seguente:

5-bis.1 - Se lo Stato straniero dà esecuzione alla rogatoria con modalità diverse da quelle indicate dall'autorità giudiziaria, e la difformità integra una causa di nullità o di inutilizzabilità ai sensi delle disposizioni del presente codice, gli atti sono soggetti alla sanzione corrispondente.

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1:

sopprimere il capoverso 1-bis;

al capoverso 1-ter, sostituire le parole: dei commi 1 e 1-bis con le seguenti: del comma 1 del presente articolo e del comma 5-bis dell'articolo 727.

* **11. 3.** Boato, Buemi, Cento, Rizzo.

Al comma 1, dopo il capoverso 5-bis, aggiungere il seguente:

5-bis.1 - Se lo Stato straniero dà esecuzione alla rogatoria con modalità diverse da quelle indicate dall'autorità giudiziaria, e la difformità integra una causa di nullità o di inutilizzabilità ai sensi delle disposizioni del presente codice, gli atti sono soggetti alla sanzione corrispondente.

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1:

sopprimere il capoverso 1-bis;

al capoverso 1-ter, sostituire le parole: dei commi 1 e 1-bis con le seguenti: del comma 1 del presente articolo e del comma 5-bis dell'articolo 727.

* **11. 6.** Bonito, Spini, Carboni, Finocchiaro, Pollastrini, Kessler, Ranieri, Cabras, Leone, Lucidi.

(A.C. 1507 – Sezione 14)

ARTICOLO 12 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 12.

1. All'articolo 729 del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

« 1. La violazione delle norme di cui all'articolo 696, comma 1, riguardanti l'acquisizione o la trasmissione di documenti

o di altri mezzi di prova a seguito di rogatoria all'estero comporta l'inutilizzabilità dei documenti o dei mezzi di prova acquisiti o trasmessi. Qualora lo Stato estero abbia posto condizioni all'utilizzabilità degli atti richiesti, l'autorità giudiziaria è vincolata al rispetto di tali condizioni.

1-bis. Se lo Stato estero dà esecuzione alla rogatoria con modalità diverse da quelle indicate dall'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 727, comma 5-bis, gli atti compiuti dall'autorità straniera sono inutilizzabili.

1-ter. Non possono in ogni caso essere utilizzate le dichiarazioni, da chiunque rese, aventi ad oggetto il contenuto degli atti inutilizzabili ai sensi dei commi 1 e 1-bis ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 12 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 12.

Sopprimerlo.

* **12. 1.** Boato, Buemi, Cento, Rizzo.

Sopprimerlo.

* **12. 14.** Pisapia, Russo Spena.

Sopprimerlo.

* **12. 19.** Bonito, Spini, Carboni, Finocchiaro, Pollastrini, Kessler, Ranieri, Cabras, Leoni, Lucidi.

Al comma 1, capoverso 1, primo periodo, sostituire le parole da: riguardanti l'acquisizione fino alla fine del capoverso, con le seguenti: in vigore al momento della ri-

chiesta e del compimento dell'atto al quale si riferiscono, concernenti l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'indagato o dell'imputato, comporta la nullità dell'atto ai sensi dell'articolo 178, lettera c), del codice di procedura penale. La violazione delle norme di cui sopra, riguardanti la acquisizione o la trasmissione, ovvero la regolarità formale di documenti o altri mezzi di prova, comporta la inutilizzabilità dell'atto, ove la irregolarità non sia comunque sanabile, o l'atto di acquisizione o trasmissione non sia comunque rinnovabile. Ove la irregolarità o la violazione siano eccepite ai sensi del successivo articolo 17, la autorità che procede provvede, ove possibile, alla rinnovazione dell'atto.

**** 12. 2.** Boato, Buemi, Cento, Rizzo.

Al comma 1, capoverso 1, primo periodo, sostituire le parole da: riguardanti l'acquisizione *fino alla fine del capoverso, con le seguenti:* in vigore al momento della richiesta e del compimento dell'atto al quale si riferiscono, concernenti l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'indagato o dell'imputato, comporta la nullità dell'atto ai sensi dell'articolo 178, lettera c), del codice di procedura penale. La violazione delle norme di cui sopra, riguardanti la acquisizione o la trasmissione, ovvero la regolarità formale di documenti o altri mezzi di prova, comporta la inutilizzabilità dell'atto, ove la irregolarità non sia comunque sanabile, o l'atto di acquisizione o trasmissione non sia comunque rinnovabile. Ove la irregolarità o la violazione siano eccepite ai sensi del successivo articolo 17, la autorità che procede provvede, ove possibile, alla rinnovazione dell'atto.

**** 12. 10.** Fanfani.

Al comma 1, capoverso 1, primo periodo, sostituire le parole: l'acquisizione o la trasmissione *con le seguenti:* l'acquisibilità.

*** 12. 3.** Boato, Buemi, Cento, Rizzo.

Al comma 1, capoverso 1, primo periodo, sostituire le parole: l'acquisizione o la trasmissione *con le seguenti:* l'acquisibilità.

*** 12. 20.** Bonito, Spini, Carboni, Finocchiaro, Pollastrini, Kessler, Ranieri, Cabras, Leone, Lucidi.

Al comma 1, capoverso 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: solo se tali violazioni non siano regolarizzabili e determinino lesioni sostanziali del diritto di difesa. Il tempo occorrente per la regolarizzazione o rinnovazione dell'atto o del mezzo di prova non è computato ai fini della prescrizione del reato.

**** 12. 4.** Boato, Buemi, Cento, Rizzo.

Al comma 1, capoverso 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: solo se tali violazioni non siano regolarizzabili e determinino lesioni sostanziali del diritto di difesa. Il tempo occorrente per la regolarizzazione o rinnovazione dell'atto o del mezzo di prova non è computato ai fini della prescrizione del reato.

**** 12. 18.** Mantini.

Al comma 1, sopprimere il capoverso 1-bis.

*** 12. 5.** Boato, Buemi, Cento, Rizzo.

Al comma 1, sopprimere il capoverso 1-bis.

*** 12. 15.** Pisapia, Russo Spena.

Al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire le parole: gli atti compiuti dall'autorità straniera sono inutilizzabili *con le seguenti:* per la validità degli atti compiuti dall'autorità straniera si applicano le norme in tema di nullità previste dal codice di procedura penale vigenti al momento della domanda di assistenza giudiziaria.

**** 12. 6.** Boato, Buemi, Cento, Rizzo.

Al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire le parole: gli atti compiuti dall'autorità straniera sono inutilizzabili *con le seguenti:* per la validità degli atti compiuti dall'autorità straniera si applicano le norme in tema di nullità previste dal codice di procedura penale vigenti al momento della domanda di assistenza giudiziaria.

**** 12. 16.** Pisapia, Russo Spena.

Al comma 1, capoverso 1-bis, aggiungere, in fine, le parole: ove non siano rinnovabili. Ove l'atto sia rinnovabile, l'autorità che procede provvede alla rinnovazione degli atti compiuti.

*** 12. 7.** Boato, Buemi, Cento, Rizzo.

Al comma 1, capoverso 1-bis, aggiungere in fine, le parole: ove non siano rinnovabili. Ove l'atto sia rinnovabile, l'autorità che procede provvede alla rinnovazione degli atti compiuti.

*** 12. 11.** Fanfani.

Al comma 1, sopprimere il capoverso 1-ter.

**** 12. 8.** Boato, Buemi, Cento, Rizzo.

Al comma 1, sopprimere il capoverso 1-ter.

**** 12. 17.** Pisapia, Russo Spena.

Al comma 1, capoverso 1-ter, sostituire le parole: inutilizzabili ai sensi dei commi 1 e 1-bis, *con le seguenti:* non regolarizzati o rinnovati in caso di irregolarità formali.

12. 13. Mantini.

Al comma 1, capoverso 1-ter, aggiungere, in fine, le parole: a meno che l'atto non sia stato rinnovato ai sensi dei precedenti commi 1 ed 1-bis.

*** 12. 9.** Boato, Buemi, Cento, Rizzo.

Al comma 1, capoverso 1-ter, aggiungere, in fine, le parole: a meno che l'atto non sia stato rinnovato ai sensi dei precedenti commi 1 ed 1-bis.

*** 12. 12.** Fanfani.

(A.C. 1507 – Sezione 15)

ARTICOLO 15 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 15.

1. Dopo l'articolo 205 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono inseriti i seguenti:

« ART. 205-bis. – (*Irrevocabilità del consenso nell'ambito di procedure di cooperazione giudiziaria*). – 1. Quando è previsto dal codice o da accordi internazionali, per l'espletamento di determinati atti, che l'interessato esprima il proprio consenso in una procedura di cooperazione giudiziaria, il consenso espresso non può essere revocato, salvo che l'interessato ignorasse circostanze di fatto rilevanti ai fini della sua decisione ovvero esse si siano successivamente modificate.

ART. 205-ter. – (*Partecipazione al processo a distanza per l'imputato detenuto all'estero*). – 1. La partecipazione all'udienza dell'imputato detenuto all'estero, che non possa essere trasferito in Italia, ha luogo attraverso il collegamento audiovisivo, quando previsto da accordi internazionali e secondo la disciplina in essi

contenuta. Per quanto non espressamente disciplinato dagli accordi internazionali, si applica la disposizione dell'articolo 146-bis.

2. Non può procedersi a collegamento audiovisivo se lo Stato estero non assicura la possibilità di presenza del difensore o di un sostituto nel luogo in cui viene assunto l'atto e se quest'ultimo non ha possibilità di colloquiare riservatamente con il suo assistito.

3. L'imputato ha diritto alla presenza dell'interprete se non conosce la lingua del luogo ove l'atto è compiuto o quella usata per rivolgergli le domande.

4. La detenzione dell'imputato all'estero non può comportare la sospensione o il differimento dell'udienza quando è possibile la partecipazione all'udienza in collegamento audiovisivo, nei casi in cui l'imputato non dà il consenso o rifiuta di assistere. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 420-ter del codice.

5. La partecipazione all'udienza attraverso il collegamento audiovisivo del testimone o del perito si svolge secondo le modalità e i presupposti previsti dagli accordi internazionali. Per quanto non espressamente disciplinato, si applica, in quanto compatibile, la disposizione dell'articolo 147-bis ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 15 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 15.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 15 - 1. Dopo l'articolo 205 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono inseriti i seguenti:

« ART. 205-bis. - *(Irrevocabilità del consenso nell'ambito di procedure di coo-*

perazione giudiziaria). - 1. Quando è previsto dal codice o da accordi internazionali, per l'espletamento di determinati atti, che l'interessato esprima il proprio consenso in una procedura di cooperazione giudiziaria, il consenso espresso non può essere revocato, a meno che non siano modificati i presupposti a conoscenza dell'interessato.

ART. 205-ter. - *(Partecipazione al processo a distanza per l'imputato detenuto all'estero).* - 1. La partecipazione all'udienza dell'imputato detenuto all'estero, che non possa essere trasferito in Italia, ha luogo attraverso il collegamento audiovisivo, quando previsto da accordi internazionali e secondo la disciplina in essi contenuta. Per quanto non espressamente disciplinato dagli accordi internazionali, si applica la disposizione dell'articolo 146-bis.

2. Quando la disciplina processuale prevede la partecipazione necessaria dell'imputato all'udienza, la detenzione dell'imputato all'estero non può comportare la sospensione od il rinvio dell'udienza, quando è possibile la partecipazione all'udienza in collegamento audiovisivo e l'imputato non dà il consenso ».

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Carboni

Al comma 1, capoverso ART. 205-bis, sostituire le parole: salvo che l'interessato ignorasse circostanze di fatto rilevanti ai fini della sua decisione ovvero esse si siano successivamente modificate *con le seguenti:* a meno che non siano modificati i presupposti a conoscenza dell'interessato.

* **15. 1.** Boato, Buemi, Cento, Rizzo.

Al comma 1, capoverso ART. 205-bis, sostituire le parole: salvo che l'interessato ignorasse circostanze di fatto rilevanti ai fini della sua decisione ovvero esse si siano successivamente modificate *con le se-*

guenti: a meno che non siano modificati i presupposti a conoscenza dell'interessato.

* **15. 8.** Bonito, Spini, Carboni, Finocchiaro, Pollastrini, Kessler, Ranieri, Cabras, Leoni, Lucidi.

Al comma 1, capoverso ART. 205-ter, comma 1, primo periodo, dopo le parole: ha luogo aggiungere le seguenti: quando si procede per uno dei delitti indicati dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.

15. 6. Pisapia, Russo Spena.

Al comma 1, capoverso ART. 205-ter, comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: se l'imputato presta il suo consenso.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: non dà il consenso o.

* **15. 2.** Boato, Buemi, Cento, Rizzo.

Al comma 1, capoverso ART. 205-ter, comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: se l'imputato presta il suo consenso.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: non dà il consenso o.

* **15. 5.** Pisapia, Russo Spena.

Al comma 1, capoverso ART. 205-ter, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Quando la disciplina processuale prevede la partecipazione necessaria dell'imputato all'udienza, la detenzione dell'imputato all'estero non può comportare la sospensione o il rinvio dell'udienza, quando è possibile la partecipazione all'udienza in collegamento audiovisivo e l'imputato non dà il consenso.

** **15. 3.** Boato, Buemi, Cento, Rizzo.

Al comma 1, capoverso ART. 205-ter, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Quando la disciplina processuale prevede la partecipazione necessaria dell'imputato all'udienza, la detenzione dell'imputato all'estero non può comportare la sospensione o il rinvio dell'udienza, quando è possibile la partecipazione all'udienza in collegamento audiovisivo e l'imputato non dà il consenso.

** **15. 9.** Bonito, Spini, Carboni, Finocchiaro, Pollastrini, Kessler, Ranieri, Cabras, Leoni, Lucidi.

Al comma 1, capoverso ART. 205-ter, sopprimere i commi 3, 4 e 5.

* **15. 4.** Boato, Buemi, Cento, Rizzo.

Al comma 1, capoverso ART. 205-ter, sopprimere i commi 3, 4 e 5.

* **15. 10.** Bonito, Spini, Carboni, Finocchiaro, Pollastrini, Kessler, Ranieri, Cabras, Leoni, Lucidi.

Al comma 1, capoverso ART. 205-ter, aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. Le procedure di cui ai commi precedenti non si applicano se è in corso la procedura di estradizione.

15. 7. Pisapia, Russo Spena.

(A.C. 1507 – Sezione 16)

ARTICOLO 16 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 16.

1. Dopo l'articolo 384 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 384-bis. – (Punibilità dei fatti commessi in collegamento audiovisivo nel corso di una rogatoria dall'estero). — I delitti di cui agli articoli 366, 367, 368,

369, 371-bis, 372 e 373, commessi in occasione di un collegamento audiovisivo nel corso di una rogatoria all'estero, si considerano commessi nel territorio dello Stato e sono puniti secondo la legge italiana ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 16 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 16.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 16 - 1. Dopo l'articolo 384 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 384-bis. — (Punibilità dei fatti commessi in collegamento audiovisivo nel corso di una rogatoria dall'estero). I delitti di false informazioni al pubblico ministero, di falsa testimonianza e di falsa perizia o interpretazione, rese in collegamento audiovisivo nel corso di una rogatoria dall'estero, si considerano commessi nel territorio dello Stato italiano e sono puniti secondo la legge italiana ».

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Carboni

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:

ART. 384-bis. (Punibilità dei fatti commessi in collegamento audiovisivo nel corso di una rogatoria dall'estero). - I delitti di false informazioni al pubblico ministero, di falsa testimonianza e di falsa perizia o interpretazione, rese in collegamento audiovisivo nel corso di una rogatoria dall'estero, si considerano commessi nel territorio dello Stato italiano e sono puniti secondo la legge italiana.

* 16. 1. Boato, Buemi, Cento, Rizzo.

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:

ART. 384-bis. (Punibilità dei fatti commessi in collegamento audiovisivo nel corso di una rogatoria dall'estero). - I delitti di false informazioni al pubblico ministero, di falsa testimonianza e di falsa perizia o interpretazione, rese in collegamento audiovisivo nel corso di una rogatoria dall'estero, si considerano commessi nel territorio dello Stato italiano e sono puniti secondo la legge italiana.

* 16. 3. Bonito, Spini, Carboni, Finocchiaro, Pollastrini, Kessler, Ranieri, Carbras, Leoni, Lucidi.

Al titolo del capo II, sostituire le parole: al codice penale e al codice di procedura penale con le seguenti: al codice di procedura penale e al codice penale.

16. 2. Pisapia, Russo Spena.

(A.C. 1507 - Sezione 17)

ARTICOLO 17 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

CAPO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 17.

1. Le disposizioni processuali della presente legge si applicano ai procedimenti in corso che versano nella fase delle indagini preliminari ovvero nei quali è in corso o deve aver luogo l'udienza preliminare.

2. Quando gli atti sono già stati acquisiti al fascicolo per il dibattimento, in ogni stato e grado del giudizio l'eventuale causa di nullità o di inutilizzabilità deve essere rilevata dal giudice o eccepita entro la prima udienza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTO
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 17 DELLA
PROPOSTA DI LEGGE

ART. 17.

Sopprimerlo.

* **17. 1.** Boato, Buemi, Cento, Rizzo.

Sopprimerlo.

* **17. 11.** Bonito, Spini, Carboni, Finocchiaro, Pollastrini, Kessler, Ranieri, Cabras, Leoni, Lucidi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 17 - 1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a tutti i procedimenti in corso, in ogni fase e grado, alla data della sua entrata in vigore.

2. La nullità o inutilizzabilità di cui alla presente legge sono dichiarate su eccezione di parte. Le cause di nullità e di inutilizzabilità di atti devono essere eccepite:

a) se verificatesi nel corso delle indagini preliminari, nel termine di cui all'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale;

b) se verificatesi nella udienza preliminare, prima che sia pronunciato il provvedimento di cui all'articolo 424 del codice di procedura penale;

c) quando manchi la udienza preliminare, le cause di nullità o di inutilizzabilità devono essere eccepite entro il limite previsto dall'articolo 491, comma 1, del codice di procedura penale;

d) le cause di nullità o di inutilizzabilità verificatesi nel giudizio devono essere eccepite con l'atto di impugnazione della relativa sentenza.

3. Ove sia stata dichiarata la nullità o la inutilizzabilità dell'atto, la autorità che

procede provvede ai sensi dell'articolo 729 del codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge, alla regolarizzazione degli atti, ed alla rinnovazione degli atti rinnovabili.

** **17. 2.** Boato, Buemi, Cento, Rizzo.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 17 - 1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a tutti i procedimenti in corso, in ogni fase e grado, alla data della sua entrata in vigore.

2. La nullità o inutilizzabilità di cui alla presente legge sono dichiarate su eccezione di parte. Le cause di nullità e di inutilizzabilità di atti devono essere eccepite:

a) se verificatesi nel corso delle indagini preliminari, nel termine di cui all'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale;

b) se verificatesi nella udienza preliminare, prima che sia pronunciato il provvedimento di cui all'articolo 424 del codice di procedura penale;

c) quando manchi la udienza preliminare, le cause di nullità o di inutilizzabilità devono essere eccepite entro il limite previsto dall'articolo 491, comma 1, del codice di procedura penale;

d) le cause di nullità o di inutilizzabilità verificatesi nel giudizio devono essere eccepite con l'atto di impugnazione della relativa sentenza.

3. Ove sia stata dichiarata la nullità o la inutilizzabilità dell'atto, la autorità che procede provvede ai sensi dell'articolo 729 del codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge, alla regolarizzazione degli atti, ed alla rinnovazione degli atti rinnovabili.

** **17. 6.** Fanfani.

Al comma 1, sostituire le parole da: ovvero nei quali è in corso o deve avere luogo fino alla fine dell'articolo con le seguenti:

2. Quando gli atti sono stati già acquisiti al fascicolo per il dibattimento, l'even-

tuale causa di nullità o di inutilizzabilità deve essere rilevata o eccepita nella prima udienza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Se gli atti sono stati già valutati ai fini della decisione, nel giudizio dinnanzi alla Corte di cassazione si applicano le disposizioni vigenti in materia di valutazione della prova al momento della decisione stessa.

* **17. 3.** Boato, Buemi, Cento, Rizzo.

Al comma 1, sostituire le parole da: ovvero nei quali è in corso o deve avere luogo fino alla fine dell'articolo con le seguenti:

2. Quando gli atti sono stati già acquisiti al fascicolo per il dibattimento, l'eventuale causa di nullità o di inutilizzabilità deve essere rilevata o eccepita nella prima udienza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Se gli atti sono stati già valutati ai fini della decisione, nel giudizio dinnanzi alla Corte di cassazione si applicano le disposizioni vigenti in materia di valutazione della prova al momento della decisione stessa.

* **17. 12.** Bonito, Spini, Carboni, Finocchiaro, Pollastrini, Kessler, Ranieri, Cabras, Leoni, Lucidi.

Sopprimere il comma 2.

** **17. 4.** Boato, Buemi, Cento, Rizzo.

Sopprimere il comma 2.

** **17. 10.** Mantini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Se vi è stata richiesta di rinvio a giudizio il giudice può disporre, d'ufficio o su richiesta delle parti, la rinnovazione

della domanda di assistenza giudiziaria. In tali casi il corso della prescrizione rimane sospeso dal momento in cui il giudice dispone la rinnovazione della domanda di assistenza giudiziaria fino alla risposta dell'autorità giudiziaria straniera. La sospensione del corso della prescrizione non può in ogni caso superare il termine di sei mesi.

17. 9. Pisapia, Russo Spena.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Se è stato emesso il decreto che dispone il giudizio si applicano le disposizioni processuali vigenti al momento della domanda di assistenza giudiziaria. L'eventuale causa di nullità deve essere eccepita dalle parti entro la prima udienza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.

17. 5. Boato, Buemi, Cento, Rizzo.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Se è stato emesso il decreto che dispone il giudizio si applicano le disposizioni processuali vigenti al momento della domanda di assistenza giudiziaria. L'eventuale causa di nullità può però essere eccepita dalle parti entro la prima udienza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.

17. 7. Pisapia, Russo Spena.

Al comma 2, sostituire le parole da: deve essere rilevata fino alla fine del comma con le seguenti: può essere eccepita dalle parti entro la prima udienza successiva alla entrata in vigore della presente legge.

17. 8. Pisapia, Russo Spena.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO
DELLE COMMISSIONI 17. 13.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Nel caso di cui sopra, nei processi per i reati di cui all'articolo 407 del codice di procedura penale, i termini di custodia cautelare sono sospesi fino al tempo necessario alla rinnovazione degli atti, ex articolo 304, 1° comma, del codice di procedura penale; restano fermi i limiti di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 304 del codice di procedura penale.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Nei casi di cui ai due commi precedenti il termine di prescrizione resta sospeso per il tempo necessario alla rinnovazione degli atti, ex articolo 159 codice penale.

0. 17. 13. 1. Fanfani, Boccia.

(Approvato)

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

3. Nell'ipotesi in cui l'autorità giudiziaria nei procedimenti in corso, a seguito della dichiarazione di inutilizzabilità o di nullità degli atti assunti mediante rogatoria, ritenga di doverli rinnovare, i termini di custodia cautelare possono essere sospesi con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310 del codice di procedura penale. Si applicano i commi 6 e 7 dell'articolo 304 del codice di procedura penale.

4. Nelle medesime ipotesi di cui al comma 3 l'autorità giudiziaria può con ordinanza non reiterabile e appellabile a norma dell'articolo 310 del codice di procedura penale, altresì disporre la sospensione del termine di prescrizione per un periodo complessivo non superiore ad un anno.

17. 13. Le Commissioni.

(Approvato)

(A.C. 1507 – Sezione 18)

ARTICOLO 18 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 18.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 1.050 milioni annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 1507 – Sezione 19)

ARTICOLO 19 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 19.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(A.C. 1507-A – Sezione 20)

EMENDAMENTI PRESENTATI AL TITOLO DELLA PROPOSTA DI LEGGE

Sostituire il titolo con il seguente: Modifiche al codice penale ed al codice di

procedura penale nonché ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Italia e Svizzera che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e ne agevola l'applicazione, fatto a Roma il 10 settembre 1998.

* **Tit. 1.** Boato, Buemi, Cento, Rizzo.

Sostituire il titolo con il seguente: Modifiche al codice penale ed al codice di procedura penale nonché ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Italia e Svizzera che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e ne agevola l'applicazione, fatto a Roma il 10 settembre 1998.

* **Tit. 4.** Mattarella.

Al titolo, sopprimere la parola: conseguenti.

** **Tit. 2.** Boato, Buemi, Cento, Rizzo.

Al titolo, sopprimere la parola: conseguenti.

** **Tit. 5.** Mattarella.

Al titolo, sostituire la parola: conseguenti *con la seguente:* connesse.

Tit. 3. Pisapia, Russo Spena.

(A.C. 1507 – Sezione 21)

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

considerato che

la legge di ratifica ed attuazione dell'accordo tra Italia e Svizzera contiene, come da tutti riconosciuto, nuove norme di natura sostanziale e processuale che, incidendo su materie delicatissime, esorbitano dalla disciplina dei rapporti internazionali tra l'Italia e la Svizzera;

formalmente tali norme risultano inserite in una legge di ratifica e sarebbero dunque sottratte al referendum, ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione;

tale circostanza altera gravemente i diritti costituzionali del popolo italiano che ha invece pieno diritto di potersi esprimere su delicatissime leggi in materia di giustizia,

impegna il Governo

ad assumere, ove necessario, tutte le iniziative opportune, in sede legislativa e di coordinamento, affinché una tale lesione della Costituzione non abbia a verificarsi.

9/1507/1. Mantini.